



T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZ. I

Notifica per pubblici proclami del ricorso n. 1764/2012 R.G.

Con l'epigrafato ricorso contro la Presidenza del Consiglio e il Ministero dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e nei confronti di Manuela De Leonardis, il sig. Eugenio Maria Roselli ha chiesto l'annullamento: della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 17.01.2012 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Roselli avverso il diniego di accesso agli atti del 31.10.2011 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Reparto I - Ufficio III, nonché, *quatenus opus sit*, della comunicazione *ex art. 10-bis l. n. 241/1990*, prot. 0090403 del 28.09.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti dell'8.11.2011, recapitata il 24.11.2011, del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di diniego della richiesta di accesso agli atti, prot. n. 0101949 del 31.10.2011; e l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati nell'istanza di accesso del 17.9.2011, con conseguente condanna dell'amministrazione all'ostensione degli stessi, *ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990*. Con la predetta domanda di accesso il ricorrente ha chiesto l'esibizione e/o l'estrazione di copia di tutti gli atti relativi al procedimento per richiamo degli Ufficiali delle Forze di Completamento ed, in particolare, dei seguenti documenti: verbale di nomina dei membri della commissione incaricata di proporre i candidati al richiamo/rafferma per l'anno in corso; conseguenti atti e/o provvedimenti relativi a nominativi dei partecipanti alla procedura; con particolare riferimento a: nominativi "segnalati" dal singolo Comando; nominativi "segnalati" dal singolo Comando per il rinnovo della ferma dell'ufficiale già in servizio nel



2010; nominativi del personale richiamato/raffermato per l'anno in corso; numero di mensilità del richiamo/rafferma messe a disposizione del singolo ed in toto; numero di mensilità residuo; titoli (completi d'indirizzo di studio) posseduti dal singolo; ruolo tabellare attribuito al personale richiamato (con precisa indicazione dell'ufficio di assegnazione presso ogni Comando); Comandi presso i quali è intervenuto il richiamo/rafferma; quanto sopra unitamente a tutti gli atti presupposti ivi richiamati. E in ogni caso: scheda valutativa e/o rapporto informativo relativi alla valutazione dei partecipanti alla procedura (con particolare riferimento al Roselli); istanza di richiesta per il rinnovo della ferma del singolo ufficiale (facente parte delle Forze di completamento, perché già richiamato durante l'anno 2010) inviate, dal rispettivo datore di lavoro, Comandante dell'ufficio marittimo periferico, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, prima del termine della stessa ferma, unitamente a tutti gli atti conseguenti; istanze di richiesta di personale (appartenente alle Forze di completamento) inoltrate dal singolo Comando anche in periodo successivo alla data di congedo del personale ivi richiamato durante l'anno 2010, unitamente a tutti gli atti conseguenti; eventuali note di richiesta di personale per esigenze di servizio inoltrate dal singolo Comando periferico; tabella organica del singolo Comando interessato (ivi compreso il Comando di Venezia), prima del richiamo, e a richiamo avvenuto (ove ricorra la circostanza), con particolare riguardo al numero di ufficiali subalterni (siano essi del servizio permanente o a tempo determinato) relativamente agli anni 2010 e 2011. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi: A) Sull'illegittimità della decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990,



difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. B) Sul diritto di accesso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e dell'art. 2 del d. P.R. n. 184/2006; violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e buon andamento dell'attività amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 241/1990, difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; sviamento di potere; illogicità e ingiustizia manifesta. Con ordinanza n. 5652 dell'8.06.2012 il TAR ha ordinato la integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei raffermati e per la prosecuzione del giudizio ha fissato l'udienza camerale del 21 novembre 2012 ad ore di rito. In esecuzione della predetta ordinanza, copia autentica della stessa e del ricorso introduttivo sono state depositate presso la Casa Comunale di Roma Capitale.

Avv.
Francesco Pignatiello

TS12ABA12439 (A pagamento).

